



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/158 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano <sup>(1)</sup> .....** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/159 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che approva la sostanza attiva a basso rischio *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(1)</sup> .....** 7
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006 <sup>(1)</sup> .....** 11

##### DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2022/161 della Commissione, del 3 febbraio 2022, che conclude la procedura d'esame concernente gli ostacoli agli scambi ai sensi del regolamento (UE) 2015/1843 posti dagli Stati Uniti messicani e costituiti da misure che incidono sull'importazione di Tequila ...** 17
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2022/162 della Commissione, del 4 febbraio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti di plastica monouso e delle misure adottate dagli Stati membri per ottenere tale riduzione <sup>(1)</sup> .....** 19

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/158 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2022

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 129, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 238, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle norme volte a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi ai quali sono esposti, direttamente o mediante l'ambiente, l'uomo e gli animali.
- (2) In particolare, il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce condizioni generali per l'ingresso nell'Unione di animali e merci provenienti da paesi terzi o loro regioni, compresi gli alimenti destinati al consumo umano. L'articolo 129 del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di riconoscere che le misure applicate da paesi terzi o loro regioni sono equivalenti alle prescrizioni stabilite in determinate norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, se i paesi terzi forniscono prove oggettive al riguardo. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di stabilire le condizioni che disciplinano l'ingresso nell'Unione di tali animali e merci provenienti da tali paesi terzi o loro regioni, in particolare per quanto riguarda la natura e il contenuto dei certificati o attestati ufficiali che devono accompagnare tali prodotti.

<sup>(1)</sup> GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

- (3) Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 della Commissione <sup>(3)</sup>, le misure applicate negli Stati del Massachusetts e di Washington, negli Stati Uniti, per la tutela della salute pubblica in relazione alla produzione e all'immissione in commercio di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano sono equivalenti a quanto prescritto dalla normativa nel settore della sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 stabilisce un modello di certificato ufficiale per le importazioni dagli Stati Uniti di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano. Il modello di certificato ufficiale prevede che un ispettore ufficiale certifichi che le misure applicate alla produzione e all'immissione in commercio di tali prodotti sono equivalenti a quanto prescritto dalla normativa nel settore della sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
- (5) In linea con le misure concordate con il dipartimento dell'Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti responsabile dell'esportazione nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano, è opportuno adattare il modello di certificato ufficiale stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 al formato appropriato per l'esportazione nell'Unione di tali prodotti. In particolare, il modello di certificato ufficiale dovrebbe indicare la data di partenza delle partite. Dovrebbero inoltre essere fornite informazioni sul fatto che i prodotti siano certificati per il consumo umano o per il consumatore finale.
- (6) Oltre alle prescrizioni in materia di sanità pubblica del modello di certificato ufficiale stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641, i molluschi bivalvi vivi delle specie elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione <sup>(4)</sup>, destinati al consumo umano, e i prodotti di origine animale ottenuti da tali molluschi destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione prima del consumo umano dovrebbero entrare nell'Unione solo se accompagnati da un certificato ufficiale che comprenda gli opportuni attestati di sanità animale. Di conseguenza, al fine di soddisfare le prescrizioni in materia di sanità animale che forniscono garanzie equivalenti a quelle previste dalla normativa dell'Unione, il modello di certificato ufficiale dovrebbe includere le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>(5)</sup>, nonché le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti di cui all'articolo 167, lettera a), punti ii) e iii), e lettera d), e all'articolo 169, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 della Commissione, del 5 novembre 2020, relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano (GU L 370 del 6.11.2020, pag. 4.)

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

<sup>(5)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DAGLI STATI UNITI D'AMERICA DI  
MOLLUSCHI BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI, REFRIGERATI, CONGELATI O  
TRASFORMATI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore/esportatore Nome				I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.		
	Indirizzo				I.3. Autorità centrale competente				
	Codice postale				I.4. Autorità locale competente				
	Tel.:								
	I.5. Destinatario/importatore Nome				/				
	Indirizzo								
	Codice postale								
	Tel.:								
	I.7. Paese di origine USA		Codice ISO US	I.8. Stato di origine CFR. CASELLA I.28.		I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di spedizione Nome				I.12.				
Indirizzo				/					
Numero di riconoscimento									
I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza					
I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/>				I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso nell'UE					
Identificazione				I.17.					
Riferimento documentale									
I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA)					
				I.20. Quantità					
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli					
I.23. Identificazione del container/numero del sigillo				I.24. Tipo di imballaggio					
I.25. Prodotto certificato per <input type="checkbox"/> Consumo umano <input type="checkbox"/> Consumatore finale									

I.26.		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione del prodotto							
Specie (Nome scientifico)	Natura del prodotto	Tipo di trattamento	Nome dell'impianto di fabbricazione e numero di riconoscimento	Luogo di raccolta/ Stabilimento di origine	Lotto n.	Numero di colli	Peso netto

## Stati Uniti (US)

## Certificato veterinario per l'UE

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b
	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano</b></p> <p>Il sottoscritto certifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— i prodotti descritti nel presente certificato sono conformi alle pertinenti norme e prescrizioni statunitensi di cui al programma degli Stati Uniti per il controllo regolamentare dei molluschi e sono stati prodotti nel rispetto di tali norme e prescrizioni.</li> <li>— L'etichetta dei prodotti descritti nel presente certificato deve indicare che tali prodotti non sono destinati ad essere immersi in acque dell'UE o a venire a contatto con tali acque.</li> <li>— Tutti i molluschi di provenienza estera utilizzati nei prodotti descritti nel presente certificato provengono da paesi terzi/stabilimenti/zone di coltura riconosciuti per l'esportazione di molluschi bivalvi vivi nell'UE.</li> </ul> <p>(1) (2) <b>II.2. Attestato di sanità animale per molluschi bivalvi vivi<sup>(3)</sup> di specie elencate destinati al consumo umano</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali acquatici di cui alla casella I.18 della parte I soddisfano:</p> <p>II.2.1. le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a)<sup>(4)</sup> e b), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>(5)</sup>;</p> <p>II.2.2. le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione dei prodotti cui si applica il presente certificato stabilite all'articolo 167, lettera a), lettera c), punti ii) e iii), e lettera d), e all'articolo 169, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692.]</p> <p><i>Note</i></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p>		

## Parte I:

— Casella I.8.: regione di origine: Stato di raccolta negli Stati Uniti e codice della zona di produzione riconosciuta.

## Parte II:

- (1) La parte II.2. del presente certificato si applica solo ai seguenti prodotti di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano:
- (a) molluschi delle specie elencate trasportati senza acqua, imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;
  - (b) molluschi delle specie elencate trasportati senza acqua, destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;
  - (c) molluschi delle specie elencate trasportati senza acqua, imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione.
- (2) La parte II.2 non si applica e dovrebbe essere cancellata se la partita è costituita da animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci.
- (3) Specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione <sup>(5)</sup>. Le specie elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo alle condizioni di cui all'articolo 171, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Qualora la malattia sia pertinente e debba essere segnalata.
- (5) Deve essere firmato da:
- un veterinario ufficiale quando l'attestato di sanità animale nella parte II.2 è compilato;
  - un certificatore o un veterinario ufficiale quando l'attestato di sanità animale nella parte II.2 è cancellato.

[Veterinario ufficiale]<sup>(5)</sup> / [Certificatore]<sup>(5)</sup>

Nome e cognome (in stampatello) \_\_\_\_\_

Qualifica e titolo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Timbro

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/159 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 febbraio 2022**

**che approva la sostanza attiva a basso rischio *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 26 giugno 2017 le società Danstar Ferment AG e Comercial Quimica Masso hanno presentato alla Francia una domanda di approvazione della sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45.
- (2) In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 1° dicembre 2017 la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha informato i richiedenti, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") riguardo all'ammissibilità della domanda.
- (3) Il 15 maggio 2019 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'Autorità, un progetto di rapporto di valutazione in cui si conclude che è prevedibile che la sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45 soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (4) In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Autorità ha anche fissato ai richiedenti un termine entro cui fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa.
- (5) Nelle conclusioni, comunicate ai richiedenti, agli Stati membri e alla Commissione, in seguito a una revisione *inter pares* della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Autorità ha affermato che è prevedibile che la sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45 soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico<sup>(2)</sup>.
- (6) Il 21 e il 22 ottobre 2021 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la sua relazione di esame sulla sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45 e un progetto del presente regolamento riguardante il *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45.
- (7) Ai richiedenti è stata data facoltà di presentare osservazioni sulla relazione di esame.
- (8) Per quanto riguarda un impiego rappresentativo di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, esaminato e descritto dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1):

<sup>(2)</sup> Conclusioni sulla revisione *inter pares* della valutazione del rischio della sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45 come antiparassitario. EFSA Journal 2021;19(5):6594 <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6594> (Solo in EN).

- (9) Poiché la Commissione ritiene che il *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45 sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e poiché si può prevedere che i prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza comporteranno soltanto un basso rischio per la salute umana e degli animali e per l'ambiente, è possibile approvare tale sostanza attiva per un periodo massimo di 15 anni. Non sono stati individuati aspetti che destino preoccupazione per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente.
- (10) Il *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45 è un microrganismo che soddisfa anche le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'allegato II, punto 5.2, del medesimo regolamento. È pertanto opportuno approvare il *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45 come sostanza a basso rischio.
- (11) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Approvazione della sostanza attiva**

La sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45, specificata nell'allegato I, è approvata.

#### Articolo 2

##### **Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011**

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

#### Articolo 3

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

## ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza <sup>(1)</sup>	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> IT-45	n.a.	Il contenuto nominale del <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> IT-45 nel prodotto tecnico e nella formulazione è: minimo $2 \times 10^{13}$ CFU/kg, massimo $6 \times 10^{14}$ CFU/kg. Impurezze non rilevanti	27 febbraio 2022	27 febbraio 2037	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sul <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> IT-45.

<sup>(1)</sup> Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.

## ALLEGATO II

Nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la voce seguente:

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza <sup>(1)</sup>	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«35	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> IT-45	n.a.	Il contenuto nominale del <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> IT-45 nel prodotto tecnico e nella formulazione è: minimo $2 \times 10^{13}$ CFU/kg, massimo $6 \times 10^{14}$ CFU/kg. Impurezze non rilevanti	27 febbraio 2022	27 febbraio 2037	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sul <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> IT-45.

<sup>(1)</sup> Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.».

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/160 DELLA COMMISSIONE****del 4 febbraio 2022****che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme generali per i controlli ufficiali effettuati dall'autorità competente per verificare la conformità alla normativa in una serie di settori, compresa la salute animale, in base al rischio e con frequenza adeguata. Tale regolamento stabilisce inoltre i metodi e le tecniche dei controlli ufficiali, che comprendono tra l'altro ispezioni di locali, animali e merci sotto il controllo degli operatori.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/625 prevede che siano stabilite modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali riguardanti le frequenze minime uniformi dei controlli ufficiali, laddove sia necessario per rispondere a specifici pericoli e rischi per la salute animale e per verificare la conformità alle misure di prevenzione delle malattie e di lotta contro le stesse.
- (3) Prima dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> una serie di atti giuridici in materia di salute animale stabiliva norme relative alle frequenze minime dei controlli ufficiali, in particolare delle ispezioni. Il regolamento (UE) 2016/429 ha abrogato tali atti giuridici a decorrere dal 21 aprile 2021.
- (4) Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce prescrizioni per il riconoscimento, tra l'altro, di incubatoi e stabilimenti che detengono pollame, stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e pollame, centri di raccolta di cani, gatti e furetti, rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti, posti di controllo, stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale, stabilimenti di quarantena e stabilimenti confinati per animali terrestri.

<sup>(1)</sup> GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

- (5) Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce prescrizioni per il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini a partire dai quali il materiale germinale di tali animali può essere spostato in un altro Stato membro.
- (6) Il regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione <sup>(5)</sup> stabilisce prescrizioni per il riconoscimento di determinati stabilimenti di acquacoltura e gruppi di stabilimenti di acquacoltura che detengono animali acquatici e che comportano un rischio significativo per la sanità animale.
- (7) È importante che l'autorità competente verifichi, mediante controlli ufficiali regolari, in particolare mediante le ispezioni di cui all'articolo 14, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che gli animali e il materiale germinale continuino a essere tenuti e prodotti nel rispetto delle condizioni uniformi per il riconoscimento degli stabilimenti, che sono intese ad attenuare i rischi e i pericoli associati alle malattie elencate nel regolamento (UE) 2016/429 e alle malattie emergenti. Per rispondere ai pericoli e rischi uniformi che tali malattie comportano per la salute umana e animale, è opportuno che il presente regolamento stabilisca frequenze minime uniformi per le ispezioni in determinati stabilimenti riconosciuti.
- (8) Per quanto riguarda gli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale, qualsiasi frequenza minima uniforme per le ispezioni dovrebbe tenere conto della natura non stagionale della raccolta dello sperma di bovini e suini.
- (9) Qualsiasi frequenza minima uniforme per le ispezioni in determinati stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti dovrebbe tenere conto della classificazione del rischio di tali stabilimenti o gruppi di stabilimenti conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione <sup>(6)</sup>.
- (10) Per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione di determinati animali, i regolamenti (CE) n. 1082/2003 <sup>(7)</sup> e (CE) n. 1505/2006 <sup>(8)</sup> della Commissione stabiliscono il livello minimo dei controlli da eseguire annualmente negli stabilimenti che detengono bovini, ovini e caprini, nonché il numero di animali da sottoporre a ispezioni in ciascuno di tali stabilimenti.
- (11) Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 stabilisce inoltre prescrizioni dettagliate per l'identificazione e la registrazione di bovini, ovini e caprini al fine di garantirne la tracciabilità.
- (12) I bovini, gli ovini o i caprini che non sono identificati o registrati conformemente alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2019/2035 possono contribuire alla diffusione delle malattie elencate nel regolamento (UE) 2016/429 e delle malattie emergenti. Per attenuare tale pericolo e rischio uniforme per la salute umana e animale, per verificare regolarmente la conformità degli operatori alle prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2019/2035 e per garantire l'attuazione uniforme del regolamento (UE) 2017/625, è opportuno stabilire frequenze minime uniformi per le ispezioni effettuate nel contesto dei controlli ufficiali riguardanti l'identificazione e la registrazione dei bovini, degli ovini e dei caprini.

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

<sup>(6)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

<sup>(7)</sup> Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9).

<sup>(8)</sup> Regolamento (CE) n. 1505/2006 della Commissione, dell'11 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per l'identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 3).

- (13) Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 non ha abrogato esplicitamente i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006. Per garantire la certezza del diritto, è opportuno che il presente regolamento abroghi tali regolamenti.
- (14) Le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

### **Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento stabilisce frequenze minime uniformi per i controlli ufficiali, in particolare le ispezioni, sugli animali e sul materiale germinale nonché sulle condizioni in cui sono tenuti o prodotti nei seguenti stabilimenti:

- a) stabilimenti riconosciuti per animali terrestri detenuti e uova da cova di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
- b) stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/686;
- c) determinati stabilimenti di acquacoltura riconosciuti a norma dell'articolo 176, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti a norma dell'articolo 177 di tale regolamento;
- d) stabilimenti registrati per animali terrestri detenuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 che detengono bovini, ovini o caprini.

#### *Articolo 2*

### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e ai regolamenti delegati (UE) 2019/2035, (UE) 2020/686, (UE) 2020/688 <sup>(9)</sup> e (UE) 2020/990 <sup>(10)</sup>:

- a) «stabilimento»: come definito all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429;
- b) «incubatoio»: come definito all'articolo 4, punto 47), del regolamento (UE) 2016/429;
- c) «operazione di raccolta»: come definita all'articolo 4, punto 49), del regolamento (UE) 2016/429;
- d) «centro di raccolta di cani, gatti e furetti»: come definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
- e) «rifugio per animali»: come definito all'articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
- f) «posti di controllo»: come definiti all'articolo 2, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
- g) «stabilimento di produzione isolato dal punto di vista ambientale»: come definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

<sup>(9)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

<sup>(10)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).

- h) «stabilimento riconosciuto di quarantena»: come definito all'articolo 3, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2020/688;
- i) «stabilimento confinato»: come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429;
- j) «stabilimento riconosciuto di materiale germinale»: come definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/686;
- k) «stabilimento di acquacoltura riconosciuto»: come definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2020/990;
- l) «gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto»: come definito all'articolo 2, punto 11), del regolamento delegato (UE) 2020/990.

### Articolo 3

#### **Frequenza minima uniforme delle ispezioni in determinati stabilimenti riconosciuti**

Le autorità competenti degli Stati membri <sup>(1)</sup>, almeno una volta ogni anno civile, effettuano controlli ufficiali, in particolare ispezioni, su animali e uova da cova e sulle condizioni in cui tali animali e uova da cova sono tenuti o prodotti nei seguenti tipi di stabilimenti, presenti nel loro territorio, che hanno ottenuto il riconoscimento dell'autorità competente:

- a) incubatoi e stabilimenti che detengono pollame;
- b) stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e pollame;
- c) centri di raccolta di cani, gatti e furetti;
- d) rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti;
- e) posti di controllo;
- f) stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale;
- g) stabilimenti riconosciuti di quarantena;
- h) stabilimenti confinati.

### Articolo 4

#### **Frequenza minima uniforme delle ispezioni negli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale**

Ogni anno civile le autorità competenti degli Stati membri effettuano controlli ufficiali, in particolare ispezioni, sul materiale germinale, escluse le uova da cova, e sulle condizioni in cui tale materiale germinale è prodotto nei seguenti tipi di stabilimenti, presenti nel loro territorio, che hanno ottenuto il riconoscimento dell'autorità competente:

- a) almeno due volte ogni anno civile nei centri di raccolta dello sperma di bovini e suini;
- b) almeno una volta ogni anno civile:
  - i) nei centri di raccolta dello sperma di ovini, caprini ed equini;
  - ii) nei gruppi di raccolta o di produzione di embrioni;
  - iii) negli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale;
  - iv) nei centri di stoccaggio di materiale germinale.

<sup>(1)</sup> Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli «Stati membri» si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.



*Articolo 5***Frequenza minima uniforme delle ispezioni in determinati stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e in determinati gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti**

L'autorità competente di uno Stato membro effettua controlli ufficiali, in particolare ispezioni, sugli animali di acquacoltura e sulle condizioni in cui tali animali sono tenuti in determinati stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti presenti nel suo territorio. Tali controlli ufficiali tengono conto della classificazione del rischio dello stabilimento di acquacoltura riconosciuto o del gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto, determinato dall'autorità competente a norma dell'allegato VI, parte I, capitolo 1, punto 1.2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, o della classificazione del rischio degli stabilimenti in compartimenti dipendenti di cui all'articolo 73, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, come segue:

- a) gli stabilimenti ad alto rischio sono ispezionati almeno una volta ogni anno civile;
- b) gli stabilimenti a medio rischio sono ispezionati almeno una volta ogni due anni civili;
- c) gli stabilimenti a basso rischio sono ispezionati almeno una volta ogni tre anni civili.

*Articolo 6***Frequenza minima uniforme delle ispezioni negli stabilimenti che detengono bovini, ovini e caprini**

L'autorità competente di uno Stato membro effettua controlli ufficiali, in particolare ispezioni, sull'identificazione e sulla registrazione di bovini, ovini e caprini ogni anno civile in almeno il 3 % degli stabilimenti presenti nel suo territorio che detengono tali animali.

*Articolo 7***Abrogazioni**

1. I regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006 sono abrogati.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO

**Tavole di concordanza di cui all'articolo 7, paragrafo 2**

## 1. Regolamento (CE) n. 1082/2003

Regolamento (CE) n. 1082/2003	Presente regolamento
Articolo 1	-
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 6
Articolo 2, paragrafo 2	-
Articolo 2, paragrafo 3	-
Articolo 2, paragrafo 4	-
Articolo 2, paragrafo 5	-
Articolo 2, paragrafo 6	-
Articolo 3	-
Articolo 4	-
Articolo 5	-
Allegato I	-

## 2. Regolamento (CE) n. 1505/2006

Regolamento (CE) n. 1505/2006	Presente regolamento
Articolo 1	-
Articolo 2	-
Articolo 3	-
Articolo 4	-
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma	Articolo 6
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma	-
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma	-
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma	-
Articolo 6	-
Articolo 7	-
Allegato	-

# DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/161 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2022

**che conclude la procedura d'esame concernente gli ostacoli agli scambi ai sensi del regolamento (UE) 2015/1843 posti dagli Stati Uniti messicani e costituiti da misure che incidono sull'importazione di Tequila**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

### 1. PROCEDURA

- (1) Il 23 luglio 2020 la Commissione europea ha aperto, mediante la pubblicazione di un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>, una procedura d'esame concernente gli ostacoli agli scambi posti dagli Stati Uniti messicani, consistente nel rifiuto di rilasciare certificati di esportazione per quanto riguarda la Tequila.
- (2) L'inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata dalla Brewers of Europe Association per conto dell'industria dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova relativi a una restrizione degli scambi e al conseguente pregiudizio sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.
- (3) Il 16 aprile 2021 i servizi della Commissione hanno informato il comitato istituito dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1843 in merito ai risultati della procedura d'esame. Nella relazione si è concluso che, sebbene non vi fosse alcun interesse immediato dell'UE a dar seguito alla questione per risolvere la controversia, era opportuno mantenere aperta la procedura e monitorare gli ulteriori sviluppi negli Stati Uniti messicani.

### 2. RITIRO DELLA DENUNCIA E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

- (4) Il 6 ottobre 2021 la Brewers of Europe Association ha informato la Commissione della sua intenzione di ritirare la denuncia.
- (5) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1843, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere concluso, a meno che ciò non sia contrario all'interesse dell'Unione. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1843, un procedimento è concluso qualora risulti che non è necessario intraprendere un'azione nell'interesse dell'Unione.
- (6) Dall'inchiesta non sono emersi elementi indicanti che la conclusione sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. In particolare, le esportazioni di Tequila verso il fabbricante di birra europeo interessato sono riprese e la presunta misura non ha un effetto sistemico su altre imprese dell'UE.

<sup>(1)</sup> GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 265 del 13.8.2020, pag. 3.

- (7) La Commissione ha pertanto concluso che è opportuno concludere la procedura d'esame concernente gli ostacoli agli scambi posti dagli Stati Uniti messicani, consistente nel rifiuto di rilasciare certificati di esportazione per quanto riguarda la «Tequila».
- (8) La decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1843,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La procedura d'esame relativa al rifiuto degli Stati Uniti messicani di rilasciare certificati di esportazione per quanto riguarda la «Tequila» è conclusa.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/162 DELLA COMMISSIONE****del 4 febbraio 2022****recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti di plastica monouso e delle misure adottate dagli Stati membri per ottenere tale riduzione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2019/904 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato di tale direttiva («prodotti di plastica monouso»). La Commissione è chiamata a stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica di tale riduzione del consumo.
- (2) La direttiva (UE) 2019/904 stabilisce inoltre l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione i dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato ogni anno e le informazioni sulle misure adottate per ridurre il consumo di tali prodotti, compresa una relazione di controllo della qualità. La Commissione è chiamata a stabilire il formato di tale comunicazione.
- (3) La direttiva (UE) 2019/904 lascia agli Stati membri un ampio margine discrezionale nella scelta delle misure da adottare per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo di prodotti di plastica monouso. Le misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale dei prodotti di plastica monouso durante il loro ciclo di vita, anche una volta che vengono dispersi come rifiuti, e devono essere proporzionate e non discriminatorie.
- (4) Misurare la riduzione del consumo sulla base del peso del contenuto di plastica nei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato è una metodologia adeguata in quanto riflette l'impatto di tali prodotti in termini di inquinamento ambientale da dispersione di rifiuti di plastica. La metodologia tiene inoltre conto delle metodologie di misurazione e dei formati di comunicazione per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio di cui alla decisione 2005/270/CE della Commissione <sup>(2)</sup> che si basano sul peso e sui materiali.
- (5) Anche misurare la riduzione del consumo sulla base del numero di prodotti di plastica monouso immessi sul mercato è una metodologia adeguata per monitorare l'impatto, a livello di prodotto, della riduzione del consumo sulla prevenzione dei rifiuti e quindi la potenziale riduzione dell'inquinamento da plastica nell'ambiente.
- (6) Considerato l'ampio margine discrezionale che l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904 concede agli Stati membri, questi ultimi dovrebbero poter scegliere se calcolare la riduzione del consumo sulla base del peso totale della plastica contenuta nei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato o sulla base del numero di tali prodotti immessi sul mercato. Poiché entrambe le metodologie forniscono dati adeguati per monitorare le tendenze di

<sup>(1)</sup> GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6), modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione, del 17 aprile 2019 (GU L 112 del 26.4.2019, pag. 26).

consumo e l'impatto delle misure adottate sulla prevenzione della produzione di rifiuti e sulla sostituzione dei prodotti con alternative riutilizzabili o non contenenti plastica, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di scegliere, tra le due metodologie, quella più compatibile con le loro politiche e misure di riduzione del consumo adottate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904.

- (7) Se nello Stato membro il numero o il peso dei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato non è rappresentativo del consumo di prodotti di plastica monouso a livello nazionale a causa dei significativi movimenti di prodotti di plastica monouso all'ingrosso all'interno dell'UE, è opportuno consentirgli di adeguare il peso o il numero al fine di tenere conto di tali movimenti.
- (8) Qualora decidano di applicare la metodologia basata sul peso, gli Stati membri dovrebbero anche comunicare i dati sul peso totale dei prodotti di plastica monouso parzialmente costituiti di plastica immessi sul mercato, in quanto tali informazioni contribuiscono a rendere i dati comparabili e permettono di ottenere una panoramica più ampia dell'impatto dell'obbligo di riduzione del consumo previsto dalla direttiva (UE) 2019/904.
- (9) Per consentire alla Commissione di avere una visione d'insieme più chiara delle misure adottate dagli Stati membri per conseguire una riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso ai sensi della direttiva (UE) 2019/904, il formato per la comunicazione dovrebbe contenere un elenco indicativo delle diverse categorie di misure. Gli Stati membri sono tuttavia tenuti a comunicare tutte le misure adottate, anche quelle non esplicitamente menzionate nell'elenco indicativo.
- (10) Affinché i dati siano accurati e verificati, il formato di comunicazione dovrebbe assicurare che siano identificati tutti i pertinenti parametri per calcolare e verificare la riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso, per comunicare i dati su tali prodotti immessi sul mercato e per comunicare le misure adottate di riduzione del consumo e dovrebbe definire la metodologia da applicare per calcolare e verificare la riduzione.
- (11) Considerato il loro oggetto, esiste un forte nesso tra la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 e i formati per la comunicazione dei dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato e delle informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, di tale direttiva. È pertanto opportuno adottare il presente atto sulla base di entrambe le disposizioni di cui sopra al fine di assicurare coerenza tra le norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso e di facilitare l'accesso a tali norme.
- (12) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

### **Metodologia per calcolare la riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso**

1. Gli Stati membri calcolano la riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso sulla base di uno dei parametri seguenti:
  - a) il peso totale della plastica nei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato dello Stato membro in un anno civile;
  - b) il numero di prodotti di plastica monouso immessi sul mercato dello Stato membro in un anno civile.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

2. Gli Stati membri calcolano la riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in uno Stato membro in un dato anno civile conformemente alle formule di cui all'allegato I.
3. In caso di esportazioni, importazioni o altri movimenti significativi all'interno dell'Unione di prodotti di plastica monouso prima che siano messi a disposizione del consumatore o dell'utilizzatore finale e per tenere conto di tali movimenti, gli Stati membri possono adeguare il peso o il numero dei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di cui al paragrafo 1.

#### *Articolo 2*

##### **Comunicazione dei dati**

1. Gli Stati membri comunicano i dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/904 calcolati conformemente all'articolo 1 della presente decisione nel formato stabilito nell'allegato II della presente decisione.
2. Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle misure di riduzione del consumo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/904 nel formato stabilito nell'allegato III della presente decisione.
3. Gli Stati membri presentano la relazione di controllo della qualità relativa ai dati e alle informazioni di cui al presente articolo nel formato stabilito nell'allegato IV.
4. La Commissione pubblica i dati comunicati dagli Stati membri a meno che, per quanto riguarda le informazioni figuranti nelle relazioni di controllo della qualità, uno Stato membro presenti una richiesta motivata di non pubblicare determinati dati.
5. Per raccogliere e comunicare i dati alla Commissione, gli Stati membri utilizzano, nella misura del possibile, registri elettronici.

#### *Articolo 3*

##### **Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO I

**Formule per il calcolo della riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso**

Per le tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della direttiva (UE) 2019/904 ("tazze per bevande"):

$$\text{ConRedCfB} = \frac{\text{PoMCfB}(t) - \text{PoMCfB}(t2022)}{\text{PoMCfB}(t2022)} \times 100$$

Per i contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 ("contenitori per alimenti"):

$$\text{ConRedFC} = \frac{\text{PoMFC}(t) - \text{PoMFC}(t2022)}{\text{PoMFC}(t2022)} \times 100$$

dove:

CfB indica le tazze per bevande;

FC indica i contenitori per alimenti;

ConRed indica la riduzione del consumo in uno Stato membro per anno civile;

PoMCfB indica:

- (a) il peso totale della plastica (tonnellate) contenuta nelle tazze per bevande immesse sul mercato in uno Stato membro in un dato anno civile, ove opportuno adeguato conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, se per il calcolo della riduzione del consumo è applicata la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), oppure
- (b) il numero totale di tazze per bevande di plastica monouso immesse sul mercato in uno Stato membro in un dato anno civile, ove opportuno adeguato conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, se per il calcolo della riduzione del consumo è applicata la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);

PoMFC indica:

- (i) il peso totale della plastica (tonnellate) contenuta nei contenitori per alimenti immessi sul mercato in uno Stato membro in un dato anno civile, ove opportuno adeguato conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, se per il calcolo della riduzione del consumo è applicata la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), oppure
- (ii) il numero di contenitori per alimenti immessi sul mercato in uno Stato membro in un dato anno civile, ove opportuno adeguato conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, se per il calcolo della riduzione del consumo è applicata la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);

t2022 indica l'anno di riferimento e corrisponde all'anno civile 2022;

t indica l'anno di riferimento (l'anno per il quale i dati sono raccolti e comunicati).

---



**Formato per la comunicazione dei dati relativi ai prodotti di plastica monouso immessi sul mercato**

	Peso della plastica <sup>(1)</sup> (tonnellate)	Peso totale <sup>(2)</sup> (tonnellate)	Prodotti <sup>(3)</sup> (in migliaia di unità)
Tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della direttiva (UE) 2019/904 fabbricate interamente in plastica			
Contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 fabbricati interamente in plastica			
Tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della direttiva (UE) 2019/904 fabbricate parzialmente in plastica			
Contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 fabbricati parzialmente in plastica			

<sup>(1)</sup> Dati obbligatori se uno Stato membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). I dati possono essere adeguati conformemente all'articolo 1, paragrafo 3. Dati facoltativi se uno Stato membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

<sup>(2)</sup> Dati obbligatori se uno Stato membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). I dati possono essere adeguati conformemente all'articolo 1, paragrafo 3. Dati facoltativi se uno Stato membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

<sup>(3)</sup> Dati obbligatori se uno Stato membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b). I dati possono essere adeguati conformemente all'articolo 1, paragrafo 3. Dati facoltativi se uno Stato membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

## Formato per la comunicazione delle informazioni sulle misure di riduzione del consumo

## 1. Misure per conseguire una riduzione del consumo di tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della direttiva (UE) 2019/904:

Misure di riduzione del consumo	Misura specifica (sottocategorie)	Descrizione quantitativa/qualitativa della misura	Entrata in vigore della misura	Natura giuridica della misura (facoltativa/obbligatoria)	Portata della misura (locale, regionale, nazionale o altro)	Gruppo destinatario della misura (produttori, importatori, venditori, consumatori)
Obiettivi quantitativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Obiettivi quantitativi per ridurre la quota di tazze per bevande di plastica monouso immesse sul mercato e messe a disposizione dei consumatori.</li> <li>— Obiettivi quantitativi per aumentare la quota di alternative alle tazze per bevande di plastica monouso immesse sul mercato e messe a disposizione dei consumatori che siano riutilizzabili</li> </ul>					
Promozione di alternative alle tazze per bevande di plastica monouso (comprese le tazze per bevande di plastica riutilizzabili) che siano sostenibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Misure che promuovono alternative riutilizzabili alle tazze per bevande di plastica monouso negli uffici pubblici</li> <li>— Misure che stabiliscono obblighi o incentivi affinché gli operatori economici mettano a disposizione dei consumatori, in occasione di grandi eventi pubblici, alternative riutilizzabili alle tazze per bevande di plastica monouso</li> <li>— Misure che istituiscono sistemi che consentono ai consumatori di portare la propria tazza per bevande</li> <li>— Promozione di modelli aziendali che forniscano alternative riutilizzabili alle tazze per bevande di plastica monouso</li> <li>— Misure che stabiliscono obblighi o incentivi affinché gli operatori economici forniscano al consumatore finale tazze per bevande sostenibili alternative presso il punto vendita</li> <li>— Promozione di fonti pubbliche gratuite di acqua potabile che incoraggino le persone a portare una tazza riutilizzabile o a bere dal rubinetto</li> </ul>					

Misure di riduzione del consumo	Misura specifica (sottocategorie)	Descrizione quantitativa/ qualitativa della misura	Entrata in vigore della misura	Natura giuridica della misura (facoltativa/ obbligatoria)	Portata della misura (locale, regionale, nazionale o altro)	Gruppo destinatario della misura (produttori, importatori, venditori, consumatori)
Strumenti economici	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Prelievi imposti agli operatori economici all'atto dell'immissione sul mercato di tazze per bevande di plastica monouso</li> <li>— appalti pubblici verdi</li> <li>— Sistemi di cauzione-rimborso</li> <li>— Sovvenzioni o prelievi ridotti per gli operatori economici che immettono sul mercato alternative riutilizzabili alle tazze per bevande di plastica monouso</li> <li>— Strumenti che garantiscono sconti ai consumatori che acquistano o portano con sé un'alternativa riutilizzabile alle tazze per bevande di plastica monouso</li> <li>— Obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per i produttori di tazze per bevande di plastica monouso</li> </ul>					
Restrizioni alla commercializzazione e all'uso	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Restrizioni all'immissione sul mercato di tazze per bevande di plastica monouso al fine di garantire che siano sostituite da alternative riutilizzabili o che non contengono plastica o che contengono meno plastica conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva (UE) 2019/904</li> <li>— Restrizioni alla messa a disposizione di tazze per bevande di plastica monouso in determinati luoghi (ad esempio spiagge o parchi pubblici) o da parte di specifici operatori economici e amministrazioni pubbliche</li> <li>— Restrizioni all'uso di tazze per bevande di plastica monouso per la somministrazione di bevande ai consumatori</li> </ul>					

Misure di riduzione del consumo	Misura specifica (sottocategorie)	Descrizione quantitativa/ qualitativa della misura	Entrata in vigore della misura	Natura giuridica della misura (facoltativa/ obbligatoria)	Portata della misura (locale, regionale, nazionale o altro)	Gruppo destinatario della misura (produttori, importatori, venditori, consumatori)
Accordi tra le autorità competenti e i settori economici ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/904	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Accordi contenenti obiettivi quantitativi per ridurre il numero di tazze per bevande di plastica monouso immesse sul mercato</li> <li>— Accordi contenenti obiettivi quantitativi per immettere sul mercato alternative riutilizzabili o prodotti senza plastica</li> <li>— Accordi contenenti l'obbligo per gli operatori economici [dei settori economici interessati] di informare o incoraggiare i consumatori a utilizzare alternative alle tazze per bevande di plastica monouso o sistemi di riutilizzo</li> </ul>					Settore interessato e numero di attori che sottoscrivono gli accordi
Misure di sensibilizzazione [incentrate sulle tazze per bevande di plastica monouso]	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Campagne di sensibilizzazione sull'impatto ambientale negativo delle tazze per bevande di plastica monouso dovuto alla loro dispersione e ad altre forme inappropriate di smaltimento dei rifiuti, anche nell'ambito delle campagne di rimozione dei rifiuti dispersi</li> <li>— Promozione di alternative sostenibili alle tazze per bevande di plastica monouso (ad esempio tazze per bevande riutilizzabili)</li> <li>— Promozione di sedi e luoghi che partecipano a sistemi di riutilizzo (ad esempio sistemi che incoraggiano a portare la propria tazza)</li> </ul>					
Altre misure	<i>Precisare</i>					

Aggiungere righe se del caso.

2. Misure per conseguire una riduzione del consumo di contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904

Misure di riduzione del consumo	Misura specifica (sottocategorie)	Descrizione quantitativa/qualitativa della misura	Entrata in vigore della misura	Natura giuridica della misura (facoltativa/obbligatoria)	Portata della misura (locale, regionale, nazionale o altro)	Gruppo destinatario della misura (produttori, importatori, venditori, consumatori)
Obiettivi quantitativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Obiettivi quantitativi per ridurre la quota di contenitori per alimenti di plastica monouso immessi sul mercato e messi a disposizione dei consumatori.</li> <li>— Obiettivi quantitativi per aumentare la quota di alternative riutilizzabili ai contenitori per alimenti di plastica monouso immessi sul mercato e messi a disposizione dei consumatori.</li> </ul>					
Promozione di alternative sostenibili ai contenitori per alimenti di plastica monouso (inclusi i contenitori di plastica riutilizzabili)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Misure che promuovono alternative riutilizzabili ai contenitori per alimenti di plastica monouso negli uffici pubblici</li> <li>— Misure che stabiliscono obblighi o incentivi affinché gli operatori economici mettano a disposizione dei consumatori, in occasione di grandi eventi pubblici, alternative riutilizzabili ai contenitori per alimenti di plastica monouso</li> <li>— Misure che istituiscono sistemi che consentono ai consumatori di portare il proprio contenitore per alimenti</li> <li>— Promozione di modelli aziendali che forniscano alternative riutilizzabili ai contenitori per alimenti di plastica monouso, come sistemi di cauzione</li> <li>— Misure che stabiliscono obblighi o incentivi affinché gli operatori economici forniscano al consumatore finale alternative sostenibili ai contenitori per alimenti di plastica monouso presso il punto vendita</li> <li>— Promozione di modelli aziendali che forniscano alternative sostenibili ai contenitori per alimenti di plastica monouso</li> </ul>					

Strumenti economici	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Prelievi imposti agli operatori economici all'atto dell'immissione sul mercato di contenitori per alimenti di plastica monouso</li> <li>— Sovvenzioni o prelievi ridotti per gli operatori economici che immettono sul mercato alternative riutilizzabili ai contenitori per alimenti di plastica monouso</li> <li>— appalti pubblici verdi</li> <li>— Sistemi di cauzione-restituzione</li> <li>— Strumenti che garantiscono sconti ai consumatori che acquistano un'alternativa riutilizzabile ai contenitori per alimenti di plastica monouso</li> </ul>					
Restrizioni alla commercializzazione e all'uso	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Restrizioni all'immissione sul mercato di contenitori per alimenti di plastica monouso al fine di garantire che siano sostituiti da alternative riutilizzabili o che non contengono plastica o che contengono meno plastica conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva (UE) 2019/904</li> <li>— Restrizioni alla messa a disposizione di contenitori per alimenti di plastica monouso in determinati luoghi (ad esempio spiagge o parchi pubblici) o da parte di specifici operatori economici e amministrazioni pubbliche</li> <li>— Restrizioni all'uso di contenitori per alimenti di plastica monouso nella somministrazione di alimenti ai consumatori</li> </ul>					
Accordi tra le autorità competenti e i settori economici ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/904	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Accordi contenenti obiettivi quantitativi per ridurre il numero di contenitori per alimenti di plastica monouso immessi sul mercato</li> <li>— Accordi contenenti obiettivi quantitativi per immettere sul mercato alternative riutilizzabili o prodotti senza plastica</li> <li>— Accordi contenenti l'obbligo per gli operatori economici [dei settori economici interessati] di informare o incoraggiare i consumatori a utilizzare alternative ai contenitori per alimenti di plastica monouso o sistemi di riutilizzo</li> </ul>					Settore interessato e numero di attori che sottoscrivono gli accordi

Misure di sensibilizzazione [incentrate sui contenitori per alimenti di plastica monouso]	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Campagne di sensibilizzazione sull'impatto ambientale negativo dei contenitori per alimenti di plastica monouso dovuto alla loro dispersione e ad altre forme inappropriate di smaltimento dei rifiuti, anche nell'ambito delle campagne di rimozione dei rifiuti dispersi</li> <li>— Promozione di alternative sostenibili ai contenitori per alimenti di plastica monouso (ad esempio contenitori per alimenti riutilizzabili)</li> <li>— Promozione di sedi e luoghi che partecipano a sistemi di riutilizzo (ad esempio sistemi che incoraggiano a portare il proprio contenitore per alimenti)</li> </ul>					
Altre misure	<i>Precisare</i>					

Aggiungere righe se del caso.

---



---

## Formato da utilizzare per la relazione di controllo della qualità

## 1. Informazioni generali

- 1.1. Stato membro:
- 1.2. Organizzazione che trasmette i dati e la descrizione:
- 1.3. Referente/recapiti:
- 1.4. Anno di riferimento:
- 1.5. Data di consegna/versione:
- 1.6. Eventuale link alla pubblicazione dei dati da parte dello Stato membro:

## 2. Descrizione delle parti coinvolte nella raccolta dei dati

Nome dell'istituzione	Descrizione delle principali responsabilità

Aggiungere righe se del caso.

## 3. Descrizione dei metodi utilizzati

- a. **Fonti per il calcolo dei dati concernenti le tasse per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della direttiva (UE) 2019/904 immesse sul mercato di uno Stato membro**

Fonti di dati	Fonte dei dati utilizzata (sì/no)	Descrizione delle metodologie applicate	Quota sui dati totali
Dati dei sistemi cauzione-rimborso			
Dati del regime di responsabilità estesa del produttore. Dati dei produttori o delle organizzazioni che attuano per loro conto gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore			
Dati dei registri centrali sulle tasse per bevande di plastica monouso immesse sul mercato			
Dati dei comuni			



Fonti di dati	Fonte dei dati utilizzata (sì/no)	Descrizione delle metodologie applicate	Quota sui dati totali
Indagini			
Registro elettronico			
Comunicazione amministrativa			
Statistiche sulla produzione - codici nazionali			
Statistiche fiscali			
Statistiche dell'industria			
Altre fonti (precisare)			

**b. Fonti per il calcolo dei dati concernenti i contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 immessi sul mercato di uno Stato membro**

Fonti di dati	Fonte dei dati utilizzata (sì/no)	Descrizione delle metodologie applicate	Quota sui dati totali
Dati dei sistemi cauzione-rimborso			
Dati del regime di responsabilità estesa del produttore. Dati dei produttori o delle organizzazioni che attuano per loro conto gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore			
Dati dei registri centrali sui contenitori per alimenti di plastica monouso immessi sul mercato			
Dati dei comuni			
Indagini			
Analisi della composizione			
Registro elettronico			
Comunicazione amministrativa			
Statistiche sulla produzione - codici nazionali			
Statistiche fiscali			
Statistiche dell'industria			
Altre fonti (precisare)			

- c. **Se i dati sono comunicati in base al peso utilizzando la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), indicare se è stata utilizzata una stima del peso della plastica contenuta nei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro e del peso totale di tali prodotti, laddove la raccolta dei dati non copra l'intero mercato. In caso affermativo, indicare il peso aggiunto della plastica in % del peso totale comunicato**

Questioni specifiche considerate	Descrizione delle metodologie applicate per determinare le stime <sup>(1)</sup>	%	
Free riders <sup>(1)</sup>			
Movimenti all'interno dell'Unione e importazioni/esportazioni di privati <sup>(2)</sup>			
Vendite on-line <sup>(3)</sup>			
Norme de minimis <sup>(4)</sup>			
Altro (precisare)			

<sup>(1)</sup> Un *free rider* è un produttore o un distributore che immette sul mercato prodotti di plastica monouso, ma che non adempie ai propri obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore né individualmente né collettivamente con altri produttori.

<sup>(2)</sup> Movimenti all'interno dell'UE e importazioni/esportazioni di prodotti dopo la loro vendita agli utilizzatori finali.

<sup>(3)</sup> I dati relativi all'immissione sul mercato devono comprendere la vendita mediante comunicazione a distanza.

<sup>(4)</sup> Norme de minimis applicate per la comunicazione dei dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato.

- d. **Se i dati sono comunicati in base al numero di prodotti utilizzando la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), indicare se è stata utilizzata una stima del numero di prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro, laddove la raccolta dei dati non copra l'intero mercato. In caso affermativo, indicare il numero di prodotti aggiunti in % del numero totale comunicato**

Questioni specifiche considerate	Descrizione delle metodologie applicate per determinare le stime <sup>(1)</sup>	%	
Free riders <sup>(1)</sup>			
Movimenti all'interno dell'UE e importazioni/esportazioni di privati <sup>(2)</sup>			
Vendite on-line <sup>(3)</sup>			
Norme de minimis <sup>(4)</sup>			
Altro (precisare)			

<sup>(1)</sup> Un *free rider* è un produttore o un distributore che immette sul mercato prodotti di plastica monouso, ma che non adempie ai propri obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore né individualmente né collettivamente con altri produttori.

<sup>(2)</sup> Movimenti all'interno dell'UE e importazioni/esportazioni di prodotti dopo la loro vendita agli utilizzatori finali.

<sup>(3)</sup> I dati relativi all'immissione sul mercato devono comprendere la vendita mediante comunicazione a distanza.

<sup>(4)</sup> Norme de minimis applicate per la comunicazione dei dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato.

#### 4. Sistema di verifica e controllo dei dati

##### a. Verifica dei dati concernenti i prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro

Procedure di verifica e di controllo	Applicate per tutti i dati pertinenti relativi a		Eventuali osservazioni supplementari
	tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della direttiva (UE) 2019/904 immesse sul mercato (sì/no)	contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 immessi sul mercato (sì/no)	
Controlli della completezza dei dati			
Controlli incrociati			
Controlli delle serie temporali			
Controlli di audit			
Altro (precisare)			

##### b. Descrizione dei principali fattori che incidono sull'accuratezza dei dati relativi ai prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro

Fattori che possono incidere sull'affidabilità [accuratezza] dei dati	Fattori pertinenti per qualsiasi dato relativo a		Descrizione dell'impatto sull'accuratezza dei dati e delle metodologie applicate per ridurre al minimo tale impatto
	tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della direttiva (UE) 2019/904 immesse sul mercato (sì/no)	contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 immessi sul mercato (sì/no)	
Errori di campionamento <sup>(1)</sup> (ad es. coefficiente di variazione)			
Errori di copertura <sup>(2)</sup> (ad es. regimi de minimis, copertura regionale)			
Errori di misurazione <sup>(3)</sup>			
Strumenti per testare la raccolta di dati <sup>(4)</sup> (ad es. questionari)			

Fattori che possono incidere sull'affidabilità [accuratezza] dei dati	Fattori pertinenti per qualsiasi dato relativo a		Descrizione dell'impatto sull'accuratezza dei dati e delle metodologie applicate per ridurre al minimo tale impatto
	tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della direttiva (UE) 2019/904 immesse sul mercato (sì/no)	contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 immessi sul mercato (sì/no)	
Errori di trattamento <sup>(5)</sup>			
Errori di mancata risposta <sup>(6)</sup>			
Errori di ipotesi del modello <sup>(7)</sup>			
Altro (precisare)			

<sup>(1)</sup> Descrivere i coefficienti di variazione stimati e le metodologie applicate per la stima della varianza.

<sup>(2)</sup> Descrivere il tipo e le dimensioni degli errori di copertura.

<sup>(3)</sup> Descrivere gli strumenti per ridurre i rischi potenziali ed evitare errori.

<sup>(4)</sup> Descrivere gli strumenti e le metodologie applicati per garantire la qualità e la pertinenza degli strumenti di raccolta dei dati.

<sup>(5)</sup> Descrivere le fasi di trattamento tra la raccolta dei dati e la produzione di statistiche ed elencare eventuali errori di trattamento individuati e la loro portata.

<sup>(6)</sup> Descrivere i tassi di mancata risposta per le variabili principali e le metodologie di imputazione (se del caso).

<sup>(7)</sup> Descrivere il tipo e le dimensioni degli errori di ipotesi del modello.

**c. Spiegazione della portata e della validità delle indagini per raccogliere dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro**

Aggiungere righe se del caso.

**d. Differenze rispetto ai dati comunicati per gli anni di riferimento precedenti**

Eventuali modifiche rilevanti introdotte nella metodologia di calcolo applicata per l'anno di riferimento corrente rispetto a quella applicata per gli anni di riferimento precedenti (includere, in particolare, le revisioni a posteriori, la loro natura e l'eventuale necessità di una segnalazione per un dato anno).

Aggiungere righe se del caso.

- e. **Se il peso della plastica contenuta nei prodotti di plastica monouso e il peso totale dei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro o il numero di detti prodotti immessi sul mercato di uno Stato membro sono aumentati di oltre il 10 % rispetto all'anno di riferimento precedente, aggiungere una spiegazione dei motivi di tali differenze.**

Prodotti di plastica monouso immessi sul mercato	Variazione (%)	Motivo principale della variazione

Aggiungere righe se del caso.

5. **Riservatezza**

Motivazione della richiesta di non pubblicazione di parti specifiche della presente relazione di controllo della qualità a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, ed elenco delle parti di cui si chiede la non pubblicazione.

Aggiungere righe se del caso.

6. **Principali siti web nazionali, documenti di riferimento e pubblicazioni**

Indicare nome e URL dei principali siti web, documenti di riferimento e pubblicazioni relative a questa raccolta di dati.

Aggiungere righe se del caso.

\_\_\_\_\_



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT